CAMERA DEI DEPUTATI N. 1856

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

d'AMATO LUIGI, RUTELLI, MELLINI, TEODORI

Presentata il 10 novembre 1987

Pensione alle casalinghe e abrogazione della legge 5 marzo 1963, n. 389, sulla mutualità pensioni

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Per riconoscere il giusto valore del lavoro svolto dalle casalinghe il legislatore deve inderogabilmente:

1) abrogare la legge 5 marzo 1963, n. 389, denominata « mutualità pensioni » che tante delusioni ha suscitato nelle interessate;

2) introdurre una nuova forma di pensionamento che, in linea di massima, sia retta dagli stessi princìpi validi per le pensioni obbligatorie dei lavoratori dipendenti iscritti all'Inps.

Attualmente sono pensionate a carico dell'apposito Fondo circa 1.800 casalinghe con una pensione media annua di 113 mila lire (pari in sostanza a meno di 10 mila lire al mese). Nel 1986 le iscritte hanno versato all'Inps contributi complessivi per 61 milioni di lire (il gettito si riduce di anno in anno), mentre le pensioni nel complesso hanno erogato 233 milioni di lire.

A fronte di queste cifre sono ammontate a 204 milioni le spese di amministrazione dell'Inps per gestire il Fondo.

Bastano queste poche cifre per capire la immediata necessità di eliminare quanto finora è stato fatto per ripartire da una base razionale, che tenga conto del valore sociale del lavoro delle casalinghe, che non potrebbe essere compensato nemmeno con i più elevati stipendi dei dirigenti di industria.

Con la presente proposta di legge si vuole concedere alle interessate una pensione che abbia in sé almeno i connotati dell'assegno minimo vitale.

Con gli articoli 1 e 2 si stabilisce che le pensioni di vecchiaia ed invalidità sono

alimentate dal contributo delle iscritte e dello Stato.

Con l'articolo 3 si introducono i limiti temporali entro cui è possibile iscriversi al Fondo pensionistico ed i requisiti contributivi ed amministrativi per raggiungere il diritto alla pensione.

L'articolo 4 stabilisce la misura del contributo annuo, soggetta a variazione annuale e l'articolo 5 delega al Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'approvazione di tariffe ufficiali per la conversione dei pagamenti in rendita vitalizia.

In ogni caso – stabilisce l'articolo 5 – la pensione non può essere inferiore a 300 mila lire al mese (per tredici mensilità) ovvero al trattamento minimo previsto per i lavoratori dipendenti (attualmente superiore a 412 mila lire mensili) nel caso in cui i redditi della casalinga e del coniuge siano inferiori a determinati importi lordi annui, anche essi soggetti a variazione annuale.

L'articolo 6 abroga la citata legge n. 389 del 1963 e fa rientrare le casalinghe iscritte o pensionate nell'alveo della nuova legge.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Lo Stato concede alle casalinghe la pensione di vecchiaia e di invalidità, al verificarsi delle prescritte condizioni, allo scopo di riconoscere l'elevato valore sociale del lavoro da esse svolto.

2. La pensione di cui al comma 1 è alimentata:

a) da un contributo a carico dello Stato, volto a pareggiare i bilanci di esercizio del fondo, denominato « Fondo pensioni casalinghe » e gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con separata evidenza contabile;

b) dal contributo delle iscritte, secondo le misure indicate nell'articolo 4.

ART. 2.

1. Per casalinga si intende la donna che si dedica in modo esclusivo ad accudire alle faccende domestiche e, in generale, alla cura della famiglia. La condizione di casalinga è attestata dalla iscrizione in un apposito elenco tenuto dagli uffici di collocamento dei luoghi di residenza delle stesse.

2. Rientrano nella categoria anche gli uomini aventi i requisiti di cui al comma 1.

ART. 3.

1. Possono iscriversi al Fondo pensioni, le casalinghe aventi dai 15 ai 60 anni di età.

2. La pensione di vecchiaia viene liquidata al compimento dei 65 anni di età e con un versamento minimo di almeno 15 anni di contributi.

3. La pensione di invalidità viene liquidata alla interessata, la cui capacità

di lavoro è ridotta a meno di un terzo e in modo permanente, a condizione che siano stati versati almeno 5 anni di contributi. Essa è concessa per tre anni ed è rinnovabile dietro presentazione di nuova domanda.

4. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa domanda.

ART. 4.

1. Per maturare diritto alla pensione le iscritte al Fondo di cui all'articolo 1 debbono versare un contributo annuo da un minimo di 100 mila ad un massimo di 1 milione di lire, deducibile dall'IRPEF.

2. Al maturare dell'evento protetto, la pensione viene calcolata sulla base dell'ammontare dei contributi complessivamente versati, tenendo anche conto del contributo aggiuntivo annuo che lo Stato è tenuto a corrispondere al Fondo a proprio esclusivo carico, pari alla metà del contributo versato dalle interessate.

ART. 5.

1. La pensione viene liquidata convertendo in rendita vitalizia i contributi versati dalle assicurate e dallo Stato, sulla base di tariffe approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che tengono conto delle età e dell'ammontare dei contributi versati.

2. In ogni caso le pensioni sono liquidate:

a) nella misura di lire 300 mila in favore delle casalinghe che abbiano redditi personali soggetti ad IRPEF superiori a 10 milioni, ovvero redditi, cumulati con quelli del coniuge, superiori a 20 milioni di lire;

b) nella misura del minimo mensile previsto per le pensioni dei lavoratori dipendenti iscritti all'Inps nel caso in cui i

redditi di cui alla lettera *a*) siano di entità inferiore a quella indicata.

3. Sia la misura del contributo annuo che quella delle pensioni e dei limiti di reddito sono soggette a variazione annuale, con le stesse regole ed aliquote percentuali stabilite per la perequazione automatica delle pensioni Inps.

4. Le pensioni sono pagate per tredici mensilità a partire dal primo giorno dei mesi pari in rate bimestrali anticipate.

ART. 6.

1. La legge 5 marzo 1963, n. 389, istitutiva della « mutualità pensioni » a favore delle casalinghe, come modificata dalla legge 26 febbraio 1964, n. 67, è abrogata.

2. Le casalinghe che già usufruivano della pensione conferita dalla citata legge n. 389 del 1963, hanno diritto alla pensione rivalutata secondo le nuove misure indicate nell'articolo 5 della presente legge, a partire dal mese successivo alla data della sua entrata in vigore.

3. Le casalinghe iscritte al fondo « mutualità pensioni » ma non ancora pensionate, sono trasferite di diritto al fondo disciplinato dall'articolo 1 della presente legge, a partire dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore. Esse mantengono il riconoscimento dei contributi già versati, che comunque vengono calcolati secondo le regole della presente legge.

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutabile in lire 100 miliardi per l'anno 1987, 110 miliardi per l'anno 1988 e 120 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento « fiscalizzazione degli oneri sociali ».